

Accertamento induttivo: quando è legittimo e come funziona

SINTESI OPERATIVA

L'accertamento induttivo puro è legittimo solo nei casi tassativi previsti per omessa dichiarazione, contabilità indisponibile per forza maggiore, inattendibilità complessiva, mancata tenuta delle scritture o mancata risposta agli inviti dell'ufficio; non va confuso con l'analitico-induttivo, fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti. Dal 2024 l'atto deve rispettare il contraddittorio preventivo e indicare motivazione e mezzi di prova. Vanno controllati presupposti, imponibile e difesa, mentre lo scorporo dell'IVA dai maggiori ricavi resta controverso.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

L'accertamento induttivo puro, fondato sull'art. 39, comma 2, del DPR 600/1973 e sull'art. 55 del DPR 633/1972, scatta solo in presenza di condizioni tassative come l'omessa dichiarazione, l'indisponibilità della contabilità per forza maggiore, la sua inattendibilità complessiva o l'inottemperanza agli inviti degli uffici, e va tenuto distinto dall'accertamento analitico-induttivo, che si muove invece nel perimetro delle presunzioni gravi, precise e concordanti. Oggi la legittimità di questi accertamenti non si misura più solo sui presupposti sostanziali: dal 2024 pesano anche il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6-bis dello Statuto del contribuente e l'obbligo, rafforzato dal nuovo art. 7, di motivare l'atto indicando anche i mezzi di prova. Resta invece apertissimo, e in rapida evoluzione anche nei mesi più recenti, il nodo dello scorporo dell'IVA dai maggiori ricavi accertati: la Cassazione ha cambiato più volte orientamento tra il 2025 e il 2026, e alla data di questa revisione il quadro giurisprudenziale non può ancora considerarsi stabilizzato.

COS'È L'ACCERTAMENTO INDUTTIVO E SU COSA SI FONDA

La base normativa dell'istituto è duplice: l'art. 39, comma 2, del DPR 600/1973 per le imposte sui redditi, e l'art. 55 del DPR 633/1972 per l'IVA. In entrambi i casi il legislatore attribuisce agli uffici finanziari la facoltà di determinare in via induttiva il reddito o le operazioni imponibili, con un livello di garanzie per il contribuente decisamente inferiore rispetto agli accertamenti ordinari. La rettificca induttiva può colpire anche i redditi di lavoro autonomo e le imprese minori, come previsto dai commi 2 e 3 dello stesso art. 39. Per l'IVA, in presenza di un pericolo per la riscossione dell'imposta, l'ufficio può procedere per la frazione di anno solare già trascorsa, senza attendere la scadenza del termine per la dichiarazione annuale, facendo riferimento alle liquidazioni periodiche di cui agli artt. 27 e 33 del DPR 633/1972.

Il riferimento all'art. 55 resta attuale anche dopo la pubblicazione del Testo unico IVA approvato con il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10. Le disposizioni consolidate troveranno applicazione dal 1° gennaio 2027 e il riordino non assorbe la disciplina procedurale dell'accertamento qui esaminata.

Un punto da tenere sempre presente: l'omessa presentazione della sola dichiarazione IVA non legittima automaticamente l'accertamento induttivo ai fini delle imposte dirette regolarmente dichiarate, e vale naturalmente anche il contrario.

Un elemento che l'analisi dei presupposti sostanziali non può più ignorare è quello procedurale: l'art. 6-bis della legge 212/2000 (Statuto del contribuente), introdotto dal D.Lgs. 219/2023, impone oggi un contraddittorio preventivo informato ed effettivo per tutti gli atti autonomamente impugnabili, a pena di annullabilità dell'atto, salve le eccezioni tassative previste dal comma 2 (atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati, controlli formali, fondato pericolo per la riscossione). Il termine minimo di sessanta giorni per l'esercizio del contraddittorio, di cui al comma 3, è stato oggetto di un intervento di modifica con il D.Lgs. 192/2025. A questo si aggiunge il nuovo art. 7 dello Statuto, che dal 2024 richiede espressamente l'indicazione dei mezzi di prova a fondamento della pretesa, non limitandosi più ai soli presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche della motivazione. Un accertamento induttivo formalmente fondato sul piano sostanziale,

ma privo di un contraddittorio effettivo o di una motivazione che indichi anche le prove, è oggi esposto a un vizio autonomo, indipendente dalla sussistenza dei presupposti dell'art. 39.

LA DIFFERENZA CON L'ACCERTAMENTO ANALITICO-INDUTTIVO

Non va confuso l'accertamento induttivo "puro" con quello analitico-induttivo, spesso chiamato semplicemente presuntivo. In quest'ultimo caso, in assenza dei requisiti più stringenti richiesti dal comma 2 dell'art. 39, il reddito viene determinato applicando presunzioni che devono comunque essere gravi, precise e concordanti ai sensi dell'art. 2729 del codice civile. Va inoltre chiarito, sul piano difensivo, che il contribuente non può lamentarsi del fatto che l'Agenzia delle Entrate abbia scelto un accertamento analitico invece che uno induttivo o sintetico: questi ultimi, paradossalmente, offrono al contribuente meno garanzie, per cui la scelta dell'ufficio a favore dello strumento più garantista non è di norma censurabile.

LE CONDIZIONI CHE LEGITTIMANO L'INDUTTIVO

L'art. 39, comma 2, del DPR 600/73 richiede la sussistenza di almeno una tra diverse condizioni tassative: l'omessa presentazione della dichiarazione, la mancata indicazione del reddito d'impresa in dichiarazione, l'omessa tenuta della contabilità o la sottrazione all'ispezione di una o più scritture contabili rilevata mediante verbale, la contabilità non disponibile per forza maggiore, l'inattendibilità generale della contabilità rilevata sempre mediante verbale, e l'inottemperanza del contribuente agli inviti degli uffici (lettera d-bis). La norma prevede anche una ulteriore ipotesi, la lettera d-ter, legata all'omessa o infedele comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore: si tratta però di una previsione che ha progressivamente perso rilievo operativo, perché l'art. 9-bis, comma 18, del D.L. 50/2017 ha disposto che le disposizioni sugli studi di settore cessano di produrre effetti per i periodi d'imposta in cui si applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), che li hanno sostituiti dal 2018. In assenza delle condizioni tassative sopra elencate, l'adozione del metodo induttivo conduce alla sua illegittimità, con conseguenze rilevanti in sede di eventuale ricorso.

L'OMESSA DICHIARAZIONE E L'ACCERTAMENTO D'UFFICIO

Quando manca del tutto la dichiarazione, l'accertamento induttivo prende il nome specifico di accertamento d'ufficio, disciplinato dall'art. 41 del DPR 600/73. Attenzione però: la presentazione tardiva della dichiarazione, se avvenuta entro novanta giorni dalla scadenza del termine, non legittima l'accertamento d'ufficio, perché l'art. 2, comma 7, del DPR 322/1998 considera comunque valida la dichiarazione presentata in quel lasso temporale, anche se depositata dopo l'avvio di un controllo, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità più recente, che ha però precisato che in questo caso non è cumulabile la riduzione sanzionatoria da ravvedimento operoso. Superata invece la soglia dei novanta giorni, l'induttivo resta pienamente applicabile. Va segnalato, infine, che non si può sostenere in via generale che l'omissione sia sempre addebitabile al professionista incaricato dal contribuente.

CONTABILITÀ INDISPONIBILE PER FORZA MAGGIORE

Rientra tra i motivi legittimanti l'induttivo anche l'indisponibilità delle scritture contabili per causa di forza maggiore, come la loro distruzione a seguito di un incendio o di un'alluvione. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la perdita della documentazione per un evento non volontario non cambia i termini della questione sul piano probatorio, ma consente al contribuente di evitare la preclusione secondo cui i documenti di cui è stata rifiutata l'esibizione non possono più essere presi in considerazione. Va però precisato che l'art. 55 del DPR 633/72, in materia di IVA, non richiama espressamente questa causa tra i presupposti dell'accertamento induttivo.

CONTABILITÀ COMPLESSIVAMENTE INATTENDIBILE

La norma legittima l'induttivo quando le omissioni, le false indicazioni o le irregolarità formali sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile nel complesso l'intera contabilità. La giurisprudenza distingue con attenzione le irregolarità meno gravi, che consentono solo la rettifica analitica, dalle ipotesi di maggiore gravità che autorizzano invece a prescindere del tutto dalle scritture. Secondo la Cassazione (sentenza n. 16724 dell'8 agosto 2005), il parametro della gravità può essere ricavato solo in negativo: violazioni numerose e ripetute rendono di per sé inattendibili le scritture, salvo che si tratti di violazioni di scarso rilievo.



FATTISPECIE	GIURISPRUDENZA	INDUTTIVO AMMISSIBILE
Fatture generiche	Cass. 3259/2012	Sì
Alterazione documenti di trasporto	Cass. 17622/2008	Sì
Contabilità tenuta a matita	Cass. 12279/2007	Sì
Retribuzioni in nero	Cass. 10138/2020	Sì
Omessa annotazione rimanenze finali	Cass. 5870/2012, Cass. 28061/2017	Sì
Una sola sottofatturazione	Cass. 16606/2015	No
Contabilità parallela	Cass. 33587/2023, Cass. 20902/2014	Sì
Conto cassa negativo	Cass. 32812/2019, Cass. 29141/2021	Sì
Irregolare tenuta conto cassa (lavoro autonomo)	Cass. 29182/2021	No

MANCATA TENUTA DI SCRITTURE OBBLIGATORIE E ISA

L'art. 39, comma 2, richiede inoltre che non siano state tenute una o più scritture contabili obbligatorie ai sensi dell'art. 14 dello stesso decreto: libro giornale, libro degli inventari, registri IVA e scritture di magazzino, comprese quelle ausiliarie. Una causa più recente riguarda gli Indici sintetici di affidabilità fiscale: l'art. 9-bis, comma 16, del D.L. 50/2017 prevede che, in caso di omessa comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISA, l'Agenzia delle Entrate debba prima offrire al contribuente la possibilità di correggere spontaneamente l'omissione e possa poi procedere, previo contraddittorio, all'accertamento induttivo ai sensi dell'art. 39, comma 2, e dell'art. 55. È importante notare che il presupposto specifico per l'attivazione dell'induttivo è l'omissione della comunicazione, non la sua semplice incompletezza o inesattezza, che di regola comporta solo la sanzione amministrativa prevista dall'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 471/1997.

INOTTEMPERANZA AGLI INVITI DEGLI UFFICI

Gli uffici finanziari, in forza dell'art. 32 del DPR 600/73 (e dell'art. 51 del DPR 633/72 per l'IVA), possono invitare i contribuenti a esibire documenti, bilanci o registri, oppure inviare questionari da restituire compilati e firmati. Qualora il contribuente non dia seguito a queste richieste, l'induttivo è ammesso ai fini delle imposte dirette ex art. 39, comma 2, lettera d-bis), del DPR 600/73, salvo il caso del lieve ritardo (Cass. 6 ottobre 2011 n. 20461). Anche l'ottemperanza solo parziale alle richieste, del resto, legittima comunque l'accertamento induttivo (Cass. 9 novembre 2021 n. 32629). Sul fronte IVA, l'art. 55 del DPR 633/72 non prevede una lettera dedicata analoga alla d-bis), ma il comma 5 dell'art. 51 dello stesso decreto rinvia, per l'inottemperanza agli inviti previsti dal secondo comma, numeri 3 e 4, alle disposizioni dei commi terzo e quarto dell'art. 32 del DPR 600/73: il collegamento con l'accertamento induttivo esiste quindi anche in materia di IVA, ma passa da questo rinvio incrociato e non da una previsione autonoma paragonabile a quella prevista per le imposte dirette. Segnaliamo, per completezza, che l'art. 32 ha subito aggiornamenti recenti in tema di poteri istruttori, tra cui l'introduzione del numero 8-quater con il D.Lgs. 13/2024 e l'aggiunta, con il D.Lgs. 87/2024, di una disposizione sulla comunicazione alla Procura della Repubblica.

COME SI DETERMINA L'IMPONIBILE

Una volta accertata la sussistenza di una delle condizioni previste, l'ufficio può determinare l'imponibile sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti, prescindendo in tutto o in parte dalle scritture contabili esistenti e avvalendosi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti negli accertamenti ordinari. Questo margine di discrezionalità, però, non è illimitato: l'accertamento induttivo, pur giustificato da gravi inadempienze, non può mai tradursi in una sanzione impropria o in una determinazione arbitraria dell'imponibile. La presenza di scritture contabili regolari, anche se parziali, resta comunque un dato che non può essere semplicemente ignorato.

Resta assai controverso, in giurisprudenza, se gli importi ricostruiti debbano considerarsi comprensivi o meno di IVA, e la questione merita di essere ricostruita con attenzione perché l'orientamento della Cassazione si è mosso più volte in



senso opposto in un arco di tempo molto breve. Con l'ordinanza n. 16471 del 18 giugno 2025, la Cassazione ha escluso che i maggiori ricavi presunti da indagini finanziarie possano considerarsi comprensivi di IVA. Pochi mesi dopo, con l'ordinanza n. 31406 del 2 dicembre 2025, la stessa Corte ha invece affermato, per il caso dell'evasore totale accertato con metodo induttivo puro, il principio opposto: la base imponibile ricostruita deve considerarsi comprensiva di IVA, con conseguente diritto alla detrazione dell'imposta assolta a monte, nel rispetto del termine di decadenza biennale, richiamando il principio di neutralità dell'IVA elaborato dalla Corte di giustizia UE. Successivamente, però, con l'ordinanza n. 10166, depositata il 19 aprile 2026, la Cassazione è tornata sui propri passi, escludendo nuovamente lo scorporo automatico e richiamando l'art. 99 del TUIR e l'art. 60, comma 7, del DPR 633/72, che consente al cedente di esercitare la rivalsa anche dopo l'accertamento; un'impostazione ulteriormente confermata, sempre con riferimento alle indagini bancarie, dall'ordinanza n. 16155/2026. Alla data di questa revisione, quindi, l'orientamento più recente della Cassazione tende a escludere lo scorporo automatico, ponendo a carico del contribuente l'onere di provare che il prezzo pattuito includesse già l'imposta, ma la sequenza delle pronunce degli ultimi dodici mesi mostra un quadro tuttora instabile, che merita di essere monitorato caso per caso prima di formulare qualsiasi strategia defensionale.

I DIRITTI DEL CONTRIBUENTE IN SEDE DI ACCERTAMENTO INDUTTIVO

Anche in un accertamento condotto con margini di discrezionalità così ampi, alcuni diritti del contribuente restano intangibili. Devono comunque essere riconosciute le deduzioni forfetarie previste dal legislatore, come quella per le attività d'impresa minori di cui all'art. 66, commi 4 e 5, del TUIR, così come gli oneri deducibili e le spese detraibili anche quando il contribuente non li abbia indicati in dichiarazione. Va inoltre riconosciuto il diritto alla deduzione dei costi correlati ai maggiori ricavi accertati, se necessario anche in modo forfetario.

Sul fronte IVA, l'art. 55 del DPR 633/72 ammette in detrazione solo i versamenti effettivamente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni periodiche, risultando irrilevante che il pagamento risulti da altra documentazione come la contabilità (Cass. 20 gennaio 2016 n. 1020). Un orientamento minoritario, ispirato ai principi comunitari in tema di neutralità dell'imposta, ritiene però che la detrazione non possa essere negata in modo incondizionato quando non sia contestato che le fatture siano state pagate e relative a operazioni realmente avvenute (Cass. 29 settembre 2020 n. 20617).

COSA CONVIENE VERIFICARE IN PRATICA

Chi si trova a gestire un accertamento induttivo dovrebbe, come primo passo, verificare che sussista effettivamente una delle condizioni tassative previste dall'art. 39, comma 2, contestando l'illegittimità dell'accertamento in assenza di questi presupposti. Va poi controllato, a monte, che l'ufficio abbia rispettato il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6-bis dello Statuto del contribuente e che l'atto sia motivato anche con l'indicazione dei mezzi di prova ai sensi del nuovo art. 7: si tratta di profili di legittimità autonomi, che possono condurre all'annullamento dell'atto indipendentemente dalla fondatezza nel merito della pretesa. È poi fondamentale far valere, in ogni caso, il diritto alle deduzioni forfetarie, agli oneri deducibili non indicati in dichiarazione e ai costi correlati ai maggiori ricavi contestati, anche quando la ricostruzione dell'ufficio appaia in larga parte discrezionale. Infine, sulla questione dello scorporo IVA, conviene monitorare con particolare attenzione l'evoluzione della giurisprudenza più recente, dato che gli orientamenti della Cassazione si sono susseguiti a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro tra il 2025 e il 2026, e la scelta tra le diverse impostazioni incide direttamente sull'ammontare della pretesa erariale.



STUDIO PIZZANO
COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

STUDIO SABATINO PIZZANO

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (02/09/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.



Studio
Sabatino
Pizzano
2022
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Venticano

STUDIO PIZZANO 4